17

REGOLAMENTO ORGANICO

PER IL CORPO DELLE GUARDIE

IN SERVIZIO

DEGLI STABILIMENTI PENALI E CORREZIONALI

DEL GRANDUCATO

APPROVATO CON SOVRANA RISOLUZIONE

del 19. *Luglio* 1845.

1. È istituito e sarà attivato un Corpo armato per il servizio di Custodia e di vigilanza degli Stabilimenti Penali e Penitenziarj del Gran-Ducato.

2. Il medesimo Corpo, da considerarsi a tutti gli effetti come meramente Civile, sarà per altro sottoposto a regolari discipline sotto la esclusiva dipendenza del Ministero di Buon Governo.

3. Il Corpo sarà composto di Graduati e di Comuni. I graduati, i quali disimpegneranno le funzioni di Custodi nei respettivi Stabilimenti, saranno distinti coi gradi e col titolo di Sergente e di Sotto-Sergente.

4. I Comuni si distingueranno in Guardie Interne, e Guarda-Ciurme; Questi presteranno servizio nei Bagni dei Forzati, quelle in tutti gli altri Stabilimenti Penali e Correzionali nei quali i reclusi non escono mai dallo Stabilimento.

5. La provvisione dei Custodi sarà repartita in quattro Classi dalle Lire settanta alle Lire cento mensili, con l'aumento progressivo di Lire dieci per classe; quella delle Guardie Interne in due Classi, l'una di Lire cinquantacinque, e l'altra di Lire sessanta mensili; quella dei Guarda-Ciurme, parimente in due Classi, l'una di L. 45. e l'altra di L. 50. mensili, escluso per tutti, sotto le più rigorose comminazioni, ogni incerto di qualunque sorte.

6. Le dette provvisioni verranno pagate a cura della Regia Cassa Fiscale in tre rate anticipate, cioè il dì primo, il dì 11. e il dì 21. di ciascun mese.

7. La Nomina al detto Corpo, la determinazione del numero degl'individui occorrenti in ciascuno Stabilimento proporzionatamente alla consistenza delle famiglie dei reclusi, come gli avanzamenti, le permute, le accettazioni delle volontarie dimissioni, le degradazioni e le destituzioni secondo le specialità delle circostanze, appartengono interamente alla Presidenza del Buon Governo.

8. Le Guardie interne di prima Classe potranno aver passaggio ai posti di Custodi, purchè sappiano leggere, scrivere, e far di conto: E I Guarda-Ciurme di prima Classe, ai posti di Guardie Interne.

9. Pei relativi avanzamenti non dovrà per altro considerarsi la sola anzianità di nomina, ma precipuamente la buona condotta e l'attitudine al servizio, garantita ed attestata dai respettivi Direttori, e Soprintendenti Locali.

10. Per specialissimi requisiti di buon servizio il Dipartimento del Buon Governo potrà accordare anche il Grado di Sotto-Sergente onorifico ad alcuna delle Guardie Interne di prima Classe che non avesse titoli per conseguire ancora alcun posto effettivo di Custode, destinandola a prestar servigj superiori a quelli dei semplici comuni in qualunqne Stabilimento penale o penitenziario.

11. A coprire i detti posti di Custodi, Guardie interne, e Guarda-Ciurme, verranno sempre preferibilmente considerati i Sotto-Uffiziali, Caporali, e Comuni dei Corpi Militari attivi, e in spe-

cie di quello dei RR. Carabinieri, i quali domanderanno d'esservi ascritti, ed avranno i requisiti per conseguirli.

12. A tale effetto dovrà nelle forme consuete essere messo all' ordine del giorno di tutti i Corpi Militari attivi il presente Regolamento, con facoltà nei componenti i medesimi di avanzare istanze per far passaggio nell' indicato Corpo, avvertendo che per i posti di Custodi non saranno attese che le domande dei Graduati che sappiano leggere, scrivere, e far di conto.

13. Tali istanze dovranno esser presentate ai respettivi Comandanti dei Corpi, i quali col proprio voto e col Nazionale e Stato di servizio di ciascun Postulante, le rimetteranno al General Comando Supremo, pel di cui mezzo perverranno quindi al Dipartimento del Buon Governo.

14. Il Dipartimento del Buon Governo raccolte anche, ove lo creda opportuno, ulteriori informazioni sulle qualità morali e intellettuali dei Postulanti prima della loro ascrizione al Militare, comunicherà al General Comando Supremo i nomi di quelli che abbia scelto per il nuovo Corpo, preferendo sempre individui che abbiano consumato almeno la prima Capitolazione, non siano minori d' anni venticinque, e siansi distinti per buona condotta e intelligenza: E il General Comando Supremo provocherà, ove non vi abbia ragioni in contrario, la loro dimissione dal servizio militare, ragguagliando poi il Dipartimento del Buon Governo del giorno dal quale avrà effetto la loro dimissione, e da cui, riguardo agli appuntamenti, s' intenderanno quindi passati a far parte del nuovo Corpo.

15. Allorchè un individuo dai Corpi attivi Militari facendo passaggio in quello delle Guardie per li Stabilimenti penali e penitenziarj, resterà in debito sopra la sua massa di biancheria e calzatura, il Commissariato di Guerra ne farà conoscere l' ammontare all' Amministrazione del R. Fisco, la quale ripianandone il Commissariato predetto, se ne rimborserà mediante la ritenzione da effettuarsi sopra gli appuntamenti del debitore nella misura che

dall' Articolo 17. viene in seguito sanzionata: E nel caso che l'individuo abbia esistente una massa qualunque per l'effetto che sopra, lo stesso Commissariato di Guerra dovrà farne il versamento all'Amministrazione Fiscale.

16. Il Dipartimento del Buon Governo potrà ammettere nel Corpo come Custodi, Guardie Interne, o Guarda-Ciurme anche individui già dimessi dal servizio Militare, o tuttora in servizio nel Corpo Civile, e nell'attuale Guardiatico dei detti Stabilimenti, o anche semplici Paesani, purchè per altro abbiano l'età d'anni 25. compiti, siano d'ineccezionabile condotta, e siano celibi o vedovi senza figli, e quanto ai posti di Custodi, sappiano leggere, scrivere, e far di conto.

17. Ogni Custode, Guardia interna, o Guarda Ciurme sarà tenuto a formare e mantenere il suo fondo di massa privata, in una somma non inferiore alle L. 50., quando non gli piaccia di aumentarlo per mezzo di depositi volontarj; E quando il fondo oltrepassi le L. 50., l'eccedente ad una tal somma dovrà esser pagato al proprietario ad ogni sua richiesta.

18. Ove i nuovi ascritti non abbiano da depositare nella Regia Cassa Fiscale la detta massa di L. 50. o con un volontario versamento, o per passaggio fattone dalla Cassa dell'Amministrazione Militare, saranno tenuti a completare la Massa stessa mediante la ritensione sopra la paga di Soldi 6. 8. al giorno i Custodi, di Soldi 5. le Guardie Interne, e di Soldi 3. 4. i Guarda-Ciurme, escluse peraltro le giornate di Spedalità, nelle quali non avverrà alcuna ritenzione per la Massa, ma bensì quella prevista dall'Articolo 37.

19. La massa privata di ciascuno dei componenti il nuovo Corpo servirà a garantire l'Amministrazione Fiscale delle degradazioni colpose che per fatto di essi si verifichino nel respettivo vestiario e armamento, negli effetti di Casermaggio, o in altri oggetti affidati alla loro custodia, come per assicurare una decente provvista degli Articoli di biancheria e di vestiario posanti a loro

carico, quando manchino essi medesimi di provvedervi come all'Articolo 31. Ed in tali casi la spesa di riparazione, o di acquisto verrà ricompletata mediante la ritensione espressa nell'Articolo precedente.

20. I Custodi, Guardie interne, e Guarda Ciurme licenziati per fattane dimanda, destituiti, o riformati con Pensione o senza, riceveranno al momento del congedo la somma in credito sopra la loro massa; e nel caso di morte l'ammontare di tali somme sarà devoluto ai legittimi Eredi del Defunto, semprechè ai termini delle veglianti Leggi non ne sia stato disposto per atto di ultima volontà.

21. Agli effetti del trattamento di ritiro, e delle Gratificazioni di buon servizio nei casi di dimissione motivata da incomodi di salute, si osserveranno le regole che appresso:

Darà titolo all'intiero trattamento di ritiro un servizio di anni trenta prestato tutto nel nuovo Corpo, o cumulativamente ma senza interruzione fra il medesimo e quello Civile, o l'attuale Guardiatico:

A due terzi del trattamento un egual servizio dai 20. ai 30. anni:

Alla metà dai 10. ai 20. anni:

A un terzo dai 5. ai 10. anni:

E ad una semplice Gratificazione per una sola volta, determinabile caso per caso, e secondo le circostanze, un servizio inferiore al Quinquennio.

22. Il servizio anteriormente prestato nei Corpi Militari, purchè dai medesimi siasi fatto passaggio senza alcuna interruzione nel Corpo delle Guardie, sarà agli effetti che sopra valutato per metà della sua durata quanto ai Sergenti e Sotto-Sergenti, e per un terzo rispetto ai Caporali e Comuni.

23. L'Uniforme respettivamente assegnato ai Custodi, alle Guardie Interne, ed ai Guarda-Ciurme sarà simile al modello approvato contemporaneamente al presente Regolamento; sarà prov-

veduto a spese del Regio Fisco; e si darà quindi in consegna per la durata che appresso.

AI CUSTODI

Un Uniforme di panno nostrale bleu guarnito di panno arancione, con bottoni con Stemma di Toscana, e iscrizione attorno — Stabilimenti penali e penitenziarj — « per anni quattro ».

Un basso Uniforme di panno eguale, con paramani e pistagna di panno arancione, con bottoni come sopra, fatto con faldine alla Lombarda, per indossarsi giornalmente in servizio degli Stabilimenti « per anni due ».

Un Cappotto di panno nostrale di color bottiglia cupo con farsa finta nella Pistagna di panno arancione, con bottoni come sopra, fatto alla foggia di quello dei RR. Carabinieri « per anni sei ».

Un paio di pantaloni di panno bleu eguale a quello dell'Uniforme « per anni due ».

Un berretto di panno bleu con tettino di cuoio e gallone da Bassi-Ufiziali « per anni tre ».

Un Cappello di pelo appuntato, orlato di nastro in giro, nastro di seta a onda dalle parti, laccio di gallone con coccarda di velluto nero, bottone e nappini di seta gialla, e fodera d'incerato « per anni sei. »

PER LE GUARDIE INTERNE

Il vestiario medesimo e per la stessa durata, tranne che il Gallone del berretto dovrà essere di solo filaticcio, e il Cappello dovrà essere di feltro alla Tirolese, con laccio di metallo giallo, e bottone.

PER I GUARDA-CIURME

Un uniforme dello stesso panno nostrale color bleu, fatto in forma di Giacchetta terminata a punta da tergo, con filetti arancione, e mostacciolo dello stesso colore nella pistagna, e con bottoni bianchi di metallo, senza stemma « per anni due. »

Un Cappotto corto del colore medesimo di quello dei Custodi e Guardie interne, e con semplice mostacciolo arancione nella pistagna « per anni sei ».

Pantaloni da inverno della forma e per la durata medesima indicata per queste ultime.

Un Cappello d'incerato alla Tirolese, con laccio di metallo bianco « per anni sei. »

24. Il detto Vestiario non cederà mai in assoluta proprietà degli usuarj: Quindi in caso di uscita dal Corpo per qualunque siasi causa, non esclusa quella della morte, dovrà esser restituito all'Amministrazione fiscale.

25. Potrà l'Amministrazione stessa valersi dei detti articoli usati restituiti prima dell'epoca assegnata alla loro durata, onde consegnarli per una durata proporzionalmente minore, e potrà del pari prorogare quella assegnata agli articoli nuovi secondo la loro condizione, quando all'epoca della scadenza trovinsi tuttora in stato servibile.

26. L'armamento dei Custodi consisterà in uno Squadroncino retto alla vita da un cintolo di pelle, con dragona di lana, colore arancione.

Quello delle Guardie interne in una Sciabola da fanteria colla tracolla di pelle nera, e dragona come sopra.

Quello dei Guarda-Ciurme in una ciberna di cuojo fermata alla vita da una cintura di pelle nera, con fodera per la bajonetta, e una Carabina da fanteria.

27. Anche la provvista dei detti armamenti sarà a carico del Regio Fisco.

28. I Custodi avranno un piccolo Quartiere libero senza mobilia nei respettivi Stabilimenti.

29. Le Guardie interne ed i Guarda-Ciurme saranno accasermati, e a ciascuno di essi verrà a carico del Regio Fisco assegnato un Letto separato da una sola persona.

30. Le Guardie Interne ed i Guarda-Ciurme saranno obbligati al rancio in comune sotto la sorveglianza e disciplina dei Sergenti Custodi, ed a questo effetto verrà a spese del Regio Fisco montata appositamente la Cucina annessa a ciascuna Caserma.

31. I Custodi, le Guardie, ed i Guarda-Ciurme, oltre le spese di Vitto, avranno pure a carico quelle occorrenti per la provvista e nettezza della biancheria da dosso e da tavola, dei pantaloni da Estate di roscendok bianco e di rigatino, dei tronchi, o stivaletti neri, e dei goletti alla Militare.

32. Dovendo tanto i Custodi che le Guardie ed i Guarda-Ciurme esser celibi o Vedovi senza figli, ove alcuno di essi contraesse matrimonio in spreto degli Ordini, s'intenderà *ipso facto* volontariamente dimesso dal Corpo, non senza soggiacere ancora a quelle misure di disciplina che possano ravvisarsi opportune.

33. Sarà proibito rigorosamente ai componenti il detto Corpo di vestire alla Paesana, anche fuori del servizio interno dello Stabilimento, sotto qualunque pretesto, e in qualunque siasi circostanza.

34. I Custodi, le Guardie interne, ed i Guarda-Ciurme dipenderanno tutti immediatamente e indistintamente dai Direttori e Soprintendenti delli Stabilimenti in cui vengono destinati a servire, e dovranno uniformarsi ai respettivi Regolamenti che li governano in fatto di servizio e di disciplina interna: E le Guardie Interne ed i Guardia-Ciurme dipenderanno inoltre dagli stessi Custodi, i quali dovranno ritenersi come i Bassi-Uffiziali del Corpo, ed eserciteranno una disciplinare superiorità anche sulla tenuta esteriore e sulla condotta fuori di servizio dei loro Subalterni.

35. I detti Superiori e Soprintendenti locali potranno punire tutti indistintamente i componenti il detto Corpo con un servizio

di maggiore rigore, coll'arresto in Caserma, e colla Carcere, scontabile isolatamente nelle Prigioni Pretoriali, per quello stesso periodo di cui possono respettivamente disporre a riguardo dei reclusi; e per ogni misura di maggior rigore dovranno avanzare analoghe proposizioni al Dipartimento del Buon Governo.

36. La pena della Carcere importerà naturalmente la sospensione degli appuntamenti per il tempo della sua durata. E contro i recidivi nelle più gravi mancanze in servizio, che siansi resi pertinacemente incuranti delle già subite punizioni, sarà proceduto al rinvio dal Corpo senz'alcun emolumento, determinabile sempre dietro formali verificazioni e contestazioni dalla Presidenza del Buon Governo, e senza pregiudizio di tutti gli altri casi nei quali, anche indipendentemente dalla recidiva, il Dipartimento medesimo ravvisasse necessaria una tal misura.

37. I Custodi, Guardie Interne, e Guarda-Ciurme che per causa di malattia fossero obbligati a recarsi allo Spedale, saranno ricevuti come *semi-paganti* ossia alla retta d'un paolo al giorno; E per tutto il tempo della stazione nello Spedale non perciperanno che il quinto del loro soldo, cedendo tutto il rimanente a favore della Cassa Fiscale, quale sodisfarà lo Spedale nella proporzione che sopra.

38. Curandosi poi nelle Caserme per piccoli incomodi, saranno visitati gratuitamente dal Medico dello Stabilimento. E durante la loro impotenza al servizio, il respettivo Soldo cederà per 4 quinti al solito alla Cassa Fiscale, la quale provvederà alle spese dei Medicinali e mantenimento.

39. Cogli avanzi poi dei detti stipendj potrà, sulle proposizioni dei respettivi Direttori e Soprintendenti locali, accordarsi dal Dipartimento qualche discreta gratificazione agli altri Custodi, e Comuni che per la malattia dei loro Colleghi avessero sopportato non ordinario aggravio in servizio.

40. Per quanto, ritenuto il disposto degli Articoli 2. e 34., il Corpo delle Guardie per li Stabilimenti Penali e Penitenziarj debba

tanto nel servizio che nel disciplinare riguardarsi come meramente Civile e intieramente dipendente dal Ministero di Buon Governo, pure gl'individui componenti il Corpo stesso, vestendo divise Militari, dovranno usare verso gli Ufiziali delle RR. Truppe quelli atti di rispetto che saranno dovuti ai Superiori.

ISTRUZIONI

PER IL CORPO DEI CUSTODI E GUARDIE

DEGLI STABILIMENTI PENALI E PENITENZIARJ

DELLA TOSCANA

De' 18 *Luglio* 1847.

1. La dipendenza degl'individui componenti il Corpo delle Guardie in servizio degli Stabilimenti Penali e Penitenziarj, di che all'Art. 34 del Regolamento Organico de' 16 Agosto 1845, dovrà essere praticata con tutte le regole militari.

2. Quindi ogni qualvolta un Custode desiderasse passare a rapporto del Soprintendente, dovrà renderne inteso il Direttore perchè possa concertare l'ora del ricevimento. Ogni qualvolta una Guardia desiderasse passare a rapporto del Direttore o del Soprintendente, dovrà domandarne la permissione per mezzo del Custode più anziano nello Stabilimento.

3. I Permessi per assentarsi dallo Stabilimento non saranno accordati che per urgenti e riconosciuti motivi. Questi verranno rilasciati fino ai cinque giorni inclusive al prudente arbitrio della Soprintendenza locale, quando alla medesima consti in un modo positivo che il ritardo derivante necessariamente dalla concessione che s'impetrasse dalla Presidenza del Buon Governo fosse per recare assoluto pregiudizio all'Istante. Fuori peraltro di questo caso, e sempre poi per ogni periodo eccedente i detti cinque giorni, la concessione di gite sarà riserbata al solo Dipartimento del Buon Governo.

4. Quando l'assenza superi il periodo dei cinque giorni, per tutto il tempo al di là di quello, non sarà percetta dal concessionario che la metà della paga, dovendo ogni restante andare per eguali porzioni a profitto dei Camerati, che avranno per tal motivo risentito aggravio; e con l'avvertenza che nell'assenza di un Custode, questo reparto si operi solamente a vantaggio degli altri Custodi, e di quella Guardia che facciasi funzionare da Custode in rimpiazzo di quello mancante, e nell'assenza di una Guardia, a vantaggio solamente delle altre Guardie e non dei Custodi.

5. Tal reparto dovrà farsi dal Soprintendente dopo il ritorno dell'assente, senza bisogno di speciali autorizzazioni caso per caso.

6. Unicamente quando in seguito di certificato del Medico le dette assenze fossero concesse per salute, e segnatamente per corsi di Bagnature, la provvisione sarà rilasciata intera; e i Camerati saranno obbligati a supplire al servizio dell'assente senza alcuna retribuzione. Ma una simile dichiarazione dovrà emanare caso per caso dal Dipartimento del Buon Governo.

7. I permessi di assenza tanto ai Custodi che alle Guardie, o vengano rilasciati dalla Soprintendenza generale o da quelle locali delli Stabilimenti, dovranno esser fatti vidimare dal Direttore dello Stabilimento alla partenza dal medesimo; e quindi all'arrivo e alla partenza nei luoghi di destinazione, dal Giusdicente locale, e quanto a Firenze dal Segretario Ispettor Generale nella Presidenza del Buon Governo; e dopo il ritorno, devono essere restituiti alla Soprintendenza locale.

8. Quando occorra alle Guardie Comuni di trasferirsi in luoghi ove esista un Distaccamento di Guardie dello stesso Corpo, dovranno esse, meno casi straordinarj, prendere alloggio nella Caserma dopo essersi presentati a tale effetto al Direttore, o in sua assenza al Custode anziano.

9. Nei casi di mute di Custodi e Guardie, il Soprintendente dello Stabilimento da cui avviene la partenza, munirà di un foglio di via l'individuo che parte, indicando nel medesimo l'itinerario

da tenersi, e il tempo da impiegarsi nel viaggio; E questo foglio dovrà rilasciarsi nelle mani del Soprintendente dello Stabilimento di nuova destinazione, quale dovrà render conto alla Soprintendenza Generale dei casi in cui senza plausibili motivi si verificase un ritardo d'arrivo.

10. Anche nel caso di citazioni degl'individui addetti al Corpo delle Guardie davanti a Tribunali che abbiano residenza in luogo diverso, i relativi fogli di via dovranno riportare le medesime vidimazioni che quelli per le assenze.

11. Le uscite dallo Stabilimento verranno regolate come appresso. Nelle ore diurne ciascuna Guardia che sarà franca di servizio potrà uscire, previo avviso al Custode anziano;. La libertà del servizio si regolerà dietro la distribuzione che ne sarà fatta in ciascuno Stabilimento dalla Direzione e dalla Soprintendenza, avvertendo però che le Guardie libere di servizio dovranno reggere i posti alle altre Guardie, specialmente nel rancio della mattina, e quando occorra.

12. I Custodi che devono considerarsi permanentemente in attività di Servizio, non potranno nelle ore diurne assentarsi senza il consenso del Direttore, o di chi lo rappresenta.

13. Per l'assenza poi nelle ore notturne, tanto i Custodi che le Guardie, meno quelli che son di servizio nella sera o nella notte, potranno assentarsi dallo Stabilimento, dopochè i reclusi sono rientrati in Cella, ma non potranno rimettersi al Quartiere o alla Caserma respettivamente più tardi che a due ore di notte precise. — Le assenze fino ad ora più tarda devono esser domandate al Direttore, che, specialmente quanto alle Guardie Comuni, non le accorderà senza plausibili cause.

14. Il Graduato che oltre al servizio ordinario comune a tutte le altre Guardie, viene incaricato della sorveglianza della Caserma, è responsabile della nettezza e tranquillità della medesima, ed è tenuto a fare immediato rapporto al Custode anziano di qualunque inconveniente.

15. Le Guardie si leveranno dal letto, almeno mezz'ora prima di quella indicata per i reclusi; e avranno l'obbligo di accomodare il respettivo letto in quella guisa che sarà stato loro indicato a principio dal Graduato Capo della Caserma, ed assestare tutti gli attrezzi ed oggetti di loro proprietà.

16. Il Custode anziano, udite le Guardie, e studiando di appagare l'opinione più comune, ne sceglierà tra queste una a cui sarà data l'ingerenza di Ranciere, salva l'approvazione del Direttore.

17. Il Ranciere sarà incaricato di acquistare con l'assistenza, occorrendo, del Graduato capo della Caserma i giornalieri commestibili; dovrà occuparsi della Cucina, ed ogni sera eseguirà il reparto e la liquidazione della spesa fra le Guardie con l'assistenza del Custode anziano; sarà in obbligo di mantenere la proprietà della Caserma. E per questi titoli potrà esser dispensato, a giudizio della Direzione, da quella parte di servizio ordinario che sia riconosciuto assolutamente incompatibile col di lui ufficio.

18. I Custodi a turno assisteranno alla distribuzione del rancio, ma non sarà loro permesso di prender cibo con le Guardie.

19. È assolutamente vietato alle Guardie d'introdursi nelle Osterie e Bettole, dovendo prender cibo al rancio comune; e vien raccomandato il più possibile ai Custodi di astenersi dal mangiare nelle osterie, dovendo preferire di farlo nei proprj Quartieri. Il servizio per altro a tal uopo necessario dovrà essere a intiero loro carico, nè sarà loro permesso di destinarvi alcuna delle Guardie, neppure con pagamento.

20. S'inculca alle Guardie l'osservanza delle pratiche religiose, che sogliono esercitarsi anche negli altri Corpi militari.

21. Sarà loro obbligo un contegno esemplare nell'assistenza agli esercizj religiosi comuni coi reclusi; e dovranno anche le Guardie franche di servizio assistere alla Messa, che si celebra nei dì festivi nella Cappella dello Stabilimento.

22. La Tenuta in Guardia richiede, e per i Custodi e per i Comuni, che l'individuo vesta il suo basso uniforme con berretto.

Escendo poi dallo Stabilimento tanto di giorno che di notte, le Guardie dovranno sempre indossare l'alto uniforme con cappello.

23. In Inverno non dovrà permettersi che una Guardia esca dallo Stabilimento col Cappotto, e alcun'altra senza. E il Custode anziano, a seconda della stagione, si darà cura di questa uniformità.

24. Nella Estate tanto i Custodi che le Guardie, uscendo dallo Stabilimento in libertà di servizio, dovranno indossare i pantaloni bianchi. Potrà usarsi tolleranza solamente in Volterra, Portoferrajo, e Piombino a che nei soli giorni feriali s'indossino anche all'esterno i pantaloni di bordatino destinati al servizio interno.

25. Dovrà rigorosamente osservarsi che i detti pantaloni da estate di roscendok bianco, e di bordatino, quali devono procurarsi obbligatoriamente gl' individui componenti il Corpo delle Guardie, sieno di forma tutta militare, e così con staffe sotto al piedi, e senza alcuna piega sul davanti.

26. Quanto ai bassi Ufiziali delli Stabilimenti di Volterra, Portoferrajo, e Piombino potrà esser tollerato che essi escano in berretto unicamente di sera, ritenuto peraltro che sia obbligatoria l'intiera alta Tenuta quando vadano in luoghi di riunione, come il Teatro, o altro pubblico spettacolo.

27. Al Ranciere potrà permettersi di escire in berretto anche nelle ore diurne quando vada per oggetto della spesa comune, e abbia quindi seco un recipiente destinato a quest'oggetto.

28. Il saluto da farsi dai Custodi in qualunque tempo, consisterà nel levarsi il berretto, o il cappello appuntato respettivamente. — Quello da farsi dalle Guardie quando sono in berretto, consisterà nel levarselo, e quando sono in alta tenuta, consisterà nel portare la mano rovesciata alla tesa dello sciakò nel sistema militare.

29. È rigorosamente proibito ai Custodi e alle Guardie di fumare durante il giorno nelle pubbliche strade, e tanto più poi quando sono in servizio.

30. È rigorosamente proibito ai Custodi e alle Guardie di trattenere i reclusi in qualunque discorso estraneo al proprio ufficio durante la sorveglianza loro commessa, non escluso anche il tempo della ricreazione dei reclusi; ritenendo che anche in questa deve dai reclusi stessi conservarsi il silenzio, sotto la più stretta responsabilità dei Custodi e delle Guardie.

31. Il Sergente Custode più anziano nello Stabilimento è incaricato sotto la sua responsabilità della fedele esecuzione di tutte le presenti Istruzioni.